



COMUNE DI MADDALONI

Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI
DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE
AI SENSI DELLA'ART. 31 DEL DPR 380/2001 E SS.MM.II.**

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 16/03/2023)

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate

Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamenti

Art. 6 - Conseguenze per la mancata demolizione delle opere abusive

Art. 7 - Destinazione dei proventi

Art.1 – OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art.31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art.17, comma 1, lettera q-bis del D.L.133 del 12/09/2014 convertito con modifiche dalla L.164/2014 – c.d. Sblocca Italia - che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine assegnato nell'ordinanza di ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali. Il comma 4-bis dell'art.31 del D.P.R.380/2001 dispone: *“L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”*.

La sanzione è accessoria rispetto a quella demolitoria prevista dal comma 2 dell'art. 31 d.P.R. n°380/2001.

Art.3 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Il comma 4-bis dell'art.31 del DPR.380/2001 prevede che: *“L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”*.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate (con riferimento alla somma delle superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle strutture verticali perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo, indipendentemente dal loro utilizzo o dalla loro destinazione d'uso) sono così individuate:

interventi di nuova costruzione di carattere residenziale:

- fino a 10 mq €2.000,00
- oltre 10 mq e fino a 30 mq €3.000,00
- oltre 30 mq €4.000,00 + €100,00 per ogni mq, fino ad un massimo di €20.000.

interventi di nuova costruzione di carattere non residenziale:

- fino a 10 mq €3.000,00
- oltre 10 mq e fino a 30 mq €5.000,00
- oltre 30 mq €7.000,00 + €200,00 per ogni mq, fino ad un massimo di €20.000.

Opere non quantificabili in termini di superfici: €5.000,00

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art.27 del DPR.380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di €20.000,00.

Art.4 - ALTRE OPERE

La quantificazione della misura edittale della sanzione pecuniaria, relativa a tipologie di interventi abusivi casi non esplicitamente previsti nell'articolo precedente, sarà effettuata sulla scorta del criterio di proporzionalità ed alla luce della valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Art.5 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo quantificato deve essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica del provvedimento dirigenziale di irrogazione della sanzione.

Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà la riscossione coattiva del relativo importo.

Il destinatario della sanzione potrà richiedere la rateizzazione dell'importo fino ad un massimo di dodici rate: in tal caso sull'importo della sanzione verranno calcolati gli interessi al saggio legale.

Nell'ipotesi di avvenuto accoglimento dell'istanza di rateizzazione, il mancato pagamento di una sola rata determina il venir meno del beneficio della rateizzazione, previo obbligo di pagamento della somma residua entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza della rata stessa.

Art.6 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento sono inderogabilmente destinati, ai sensi dell'art. 31, comma 4 ter del D.P.R.380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis del D.L.133 del 12/09/2014 convertito con modifiche dalla L.164/2014, ad un istituendo apposito capitolo di bilancio in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione ed arredo di aree da destinare a verde pubblico ovvero per l'acquisizione di attrezzature per la relativa manutenzione.

Art.7 - NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento verrà applicato a tutte le ipotesi per le quali non sta stato ancora adottato il provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 31 d.P.R. n°380/2001.